

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 24/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Valentina Ramella, dall'avv. Massimo Vasquez, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 9 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' SS LANCIANO Srl OGGI SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl (nota n. 4020/351pf07-08/AM/en del 9.4.2008)

Con atto del 9.04.2008, la Procura Federale ha deferito la società SS Lanciano Srl per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell'art. 4 comma 2 del CGS, per le condotte di cui all'atto di deferimento ascritte al suo allenatore Francesco Moriero.

Alla riunione del 9.10.2008, la Procura Federale, nella persona dell'avv. Giua, ha concluso per l'affermazione di responsabilità della società SS Lanciano Srl e la conseguente irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Per la società SS Virtus Lanciano 1924 Srl è comparso l'avv. Donato Di Campi, il quale ha concluso per la dichiarazione di assoluta estraneità della sua rappresentata rispetto agli accadimenti di cui si è resa responsabile solo ed esclusivamente la soc. SS Lanciano Srl.

Preliminarmente questa Commissione rileva che la società SS Lanciano Srl è stata dichiarata fallita, ragion per cui la FIGC, con comunicato ufficiale n. 117/A del 25.6.2008, ne ha revocato l'affiliazione procedendo, nel contempo, all'affiliazione della nuova società, Virtus Lanciano 1924 Srl, ed al trasferimento in capo alla stessa del relativo titolo sportivo.

A fronte di tanto, in considerazione del fatto che la Società fallita risulta ormai soggetto inesistente ai fini federali, pertanto, in concreto, non più sanzionabile, nel mentre quella nuova, sul piano squisitamente disciplinare non può evidentemente rispondere dei fatti ascrivibili alla responsabilità della precedente, per tale motivo non può che dichiararsi il non luogo a provvedere nei confronti di entrambe le compagini.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare dichiara non doversi procedere in danno della Società SS Lanciano Srl, oggi Virus Lanciano 1924 Srl.

### (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SANTORO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. ASD Pro Calcio Napoli attualmente tesserato Soc. SS Juve Stabia SpA), PAOLO DI STANISLAO (all'epoca dei fatti Presidente Soc. SS Lanciano Srl) E DELLA SOCIETA' SS LANCIANO Srl OGGI SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl (nota n. 3908/325pf07-08/AM/ma del 2.4.2008)

Con atto del 2.4.2008, la Procura Federale ha deferito il sig. Antonio Santoro, il sig. Paolo Di Stanislao e la SS Lanciano Srl, il primo per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, con riferimento all'art. 40 comma 4 delle NOIF, nonché all'art. 10 commi 2 e 4 CGS, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società S.S. Lanciano mentre era ancora tesserato per la società ASD Pro Calcio Napoli; il secondo, nella sua qualità di Presidente della SS Lanciano Srl, per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 40 comma 4 delle NOIF, nonché all'art. 10 commi 2 e 4 del CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Antonio Santoro senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il tesseramento "de quo"; la società SS Lanciano Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, per le condotte ascritte al suo Presidente, coma sopra indicate.

Alla riunione del 9.10.2008, la Procura Federale, nella persona dell'avv. Giua, ha concluso chiedendo per il sig. Santoro la squalifica di mesi uno; per il sig. Paolo Di Stanislao la inibizione temporanea di mesi due; per la società SS Lanciano Srl l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Per la società SS Virtus Lanciano 1924 Srl è comparso l'avv. Donato Di Campi, il quale ha concluso per la dichiarazione di assoluta estraneità della sua rappresentata rispetto agli accadimenti di cui si è resa responsabile solo ed esclusivamente la soc. SS Lanciano Srl.

Preliminarmente questa Commissione rileva che la società SS Lanciano Srl è stata dichiarata fallita, ragion per cui la FIGC, con comunicato ufficiale n. 117/A del 25.6.2008, ne ha revocato l'affiliazione procedendo, nel contempo, all'affiliazione della nuova società, Virtus Lanciano 1924 Srl, ed al trasferimento in capo alla stessa del relativo titolo sportivo.

A fronte di tanto, in considerazione del fatto che la società fallita risulta ormai soggetto inesistente ai fini federali, pertanto, in concreto, non più sanzionabile, nel mentre quella nuova, sul piano squisitamente disciplinare non può evidentemente rispondere dei fatti ascrivibili alla responsabilità della precedente, per tale motivo non può che dichiararsi il non luogo a provvedere nei confronti di entrambe le compagini.

Il deferimento, per la parte relativa ai soggetti Santoro e Di Stanislao, è invece fondato e va pertanto accolto: risulta infatti documentato il tesseramento del calciatore Santoro, avvenuto il 30.8.2007 in favore della Soc. ASD Pro Calcio Napoli, e pertanto, la sottoscrizione della successiva richiesta di tesseramento per la Soc. SS Lanciano, avutasi in data 19.9.2007, integra senz'altro le violazioni contestate ai deferiti.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle violazioni contestate, appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare dichiara il non doversi procedere per la Società SS Lanciano Srl, oggi SS Virtus Lanciano 1924 Srl, ed infligge al sig. Antonio Santoro la squalifica di mesi uno, al sig. Paolo Di Stanislao la inibizione temporanea per un periodo di mesi tre.

**(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6140/1368pf07-08/MS/en del 20.6.2008)**

**1) Il procedimento**

Con provvedimento del 30.6.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: la signora Elisabetta Cortani, Presidente della Soc. Lazio Calcio Femminile, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 CGS in relazione all'art. 94ter,

comma 13 NOIF e art. 8, comma 15 CGS per aver tardivamente dato esecuzione al lodo emesso in data 9.2.2008 dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché la Soc. Lazio Calcio Femminile per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascrivibili al suo Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva rilevando l'assenza di volontà in capo agli stessi di violare le disposizioni regolamentari e chiedendo di essere sentiti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi due di inibizione e un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel presente campionato.

## **2) I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva.

Risulta pacifico e incontestato che con decisione del 9.2.2008 il Collegio Arbitrale ha accolto il ricorso proposto dall'allenatore Belli nei confronti della società deferita, facendo obbligo alla società di pagare al medesimo la somma di euro 5.000,00 oltre le spese accessorie e che tale decisione sia stata comunicata alla Lazio Calcio Femminile in data 21.2.2008 (cfr. memoria difensiva).

Risulta inoltre che, a seguito di specifici accordi tra le parti, la decisione fu eseguita dalla società in data 31.3.2008 con deposito presso la Divisione Calcio Femminile, i cui uffici versarono la somma il successivo 10.4.2008 dopo la comunicazione dei relativi importi da parte del legale dell'allenatore.

L'adempimento alla statuizione del Collegio Arbitrale è dunque avvenuto oltre il termine previsto dall'art. 94<sup>ter</sup>, comma 13 delle NOIF di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. A nulla rileva, sul punto, che il pagamento al 31.3.2008 sia stato concordato con il Belli e per assecondare le esigenze del medesimo, atteso che la normativa federale non contempla eccezioni di sorta.

Ne deriva la sussistenza della violazione contestata.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione, pur considerata l'entità del ritardo, ma comunque l'avvenuto previsto versamento delle somme, stima equa l'irrogazione della sanzione di mesi due di inibizione alla signora Cortani, nonché la penalizzazione di un punto in classifica per la società Lazio Calcio Femminile.

## **3) Il dispositivo**

Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere alla signora Cortani Elisabetta la sanzione della inibizione per mesi due e alla Soc. SS Lazio Calcio Femminile la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Massimo Vasquez, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 9 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI ANTONIO CASTELLI (all'epoca dei fatti tesserato Soc. US Foggia SpA attualmente tesserato Soc. Paganese Calcio 1926 Srl), LUCA PAGLIARULO (all'epoca dei fatti tesserato Soc. US Foggia SpA attualmente tesserato Soc. FC Canavese Srl), VINCENZO FUSCO (all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato Soc. Salernitana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' SALERNITANA CALCIO SpA) (nota n. 5689/231pf07-08/AM/en del 18.6.2008)**

## **1) Il deferimento**

Con provvedimento del 18 giugno 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1) il sig. Castelli Antonio, calciatore della Società Foggia; 2) il sig. Pagliarulo Luca, calciatore della Società Manfredonia Calcio; 3) il sig. Fusco Vincenzo calciatore della Società Paganese Calcio 1926 e la Società Salernitana Calcio 1919; per rispondere i primi tre della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS per gli episodi di violenza di cui si sono resi artefici al termine della gara Salernitana–Foggia del 12.11.2006; la quarta di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2 comma 4 del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi art.4 comma 2 del CGS) per i comportamenti violenti posti in essere dall'addetto al campo sig. Papa Antonio.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il sig. Castelli Antonio, il sig. Fusco Vincenzo e la Società Salernitana Calcio 1919 hanno fatto pervenire delle memorie difensive con le quali si eccepisce l'insussistenza della violazione ascritta.

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Salernitana ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ("pena base ammenda di € 4.500,00, ridotta ad € 3.000,00");

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

Preliminarmente deve ritenersi infondata la richiesta di rinvio fatta pervenire in data odierna dal calciatore Luca Pagliarulo, che ha addotto a sostegno della propria richiesta di rinvio l'impossibilità a comparire a causa di uno stato influenzale così come da certificazione medica allegata. Infatti il Pagliarulo, nei termini previsti dal vigente CGS non ha fatto pervenire alcuna richiesta di presenziare e/o essere ascoltato innanzi a codesta Commissione.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica per i tre calciatori deferiti.

E' comparso altresì il difensore del Castelli, il quale, riportandosi alle memorie ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni nelle stesse riportate.

Esaminati tutti gli altri scritti difensivi.

## **2) I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che, in effetti, oltre a quanto riportato nei rapporti ufficiali, può ritenersi accertata dalla visione delle immagini la partecipazione alla rissa ed il comportamento violento dei tesserati, all'epoca del Foggia, Castelli Antonio, Pagliarulo Luca, Princivalli Nicola, Ingrosso Giuseppe e Marruocco Vincenzo e dei tesserati, all'epoca, della Salernitana, Cammarota Andrea, Agnelli Cristian e Fusco Vincenzo; tra questi sono stati già sanzionati dal G.S. ( cfr. CU n° 79/C ) Princivalli Nicola, Ingrosso Giuseppe e Marruocco Vincenzo del Foggia, nonché Cammarota Andrea ed Agnelli Cristian della Salernitana, mentre, allo stato non risultano essere intrapresi provvedimenti nei confronti di Castelli Antonio e Pagliarulo Luca del Foggia e nei confronti di Fusco

Vincenzo della Salernitana, oltre alla Salernitana Calcio 1919, oggettivamente responsabile in relazione alla presenza sul terreno di giuoco dell'addetto comunale, identificato dalla Digos della Questura di Salerno nella persona del sig. Papa Antonio, in relazione al suo comportamento violento posto in essere in danno dei calciatori Castelli e Princivalli, tesserati della Soc. Foggia.

Gli ulteriori scritti difensivi non meritano accoglimento, in quanto carenti sotto ogni aspetto, sia in fatto che in diritto.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dei sigg. Castelli Antonio, Pagliarulo Luca e Fusco Vincenzo.

### **3) il dispositivo**

dispone l'applicazione dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) alla Società Salernitana Calcio 1919 SpA.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei calciatori deferiti, irroga la sanzione della squalifica per tre giornate di Campionato a Vincenzo Fusco, Antonio Castelli e Luca Pagliarulo.

## **(366) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BENETTI (Presidente all'epoca dei fatti Soc. ASD Mezzolara), DEL CALCIATORE KEVIN YOAN EUSTACHE E DELLA SOCIETA' ASD MEZZOLARA (nota n. 5775/345pf07-08/MS/en del 20.6.2008)**

### **1) Il deferimento**

Con provvedimento del 20 giugno 2008, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione : 1) il sig. Benetti Sergio, Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD Mezzolara, per la violazione dell' art. 1 comma 1 CGS in relazione all' art. 40 comma 11 bis delle NOIF, per aver posto in essere la condotta prima descritta e in particolare per aver richiesto il tesseramento del giocatore Eustache Kevin Yoan dichiarando che lo stesso non era mai stato tesserato presso altre Federazioni quando tale circostanza non era veritiera avendo omesso ogni attività di controllo e verifica al riguardo; 2) Eustache Kevin Yoan, per la violazione di cui all' art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all' 40 comma 11 bis delle NOIF per la condotta sopra descritta e in particolare per avere presentato una dichiarazione autografa nella quale dichiarava di non essere tesserato per nessuna squadra calcistica appartenente a qualsiasi Federazione quando in realtà era tesserato per la stagione 2007-2008 con il club amatoriale Brètigny Foot CS ( Ligue de Paris IDF ); 3) la Società Mezzolara per la violazione dell' art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati e soggetti cui all' art. 1 comma 5 del CGS.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società Mezzolara ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale si eccepisce l'insussistenza della violazione ascritta. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre al Presidente Sergio Benetti, ell'ammenda di € 500,00 alla Società Mezzolara e le squalifica per mesi sei al calciatore Eustache.

### **2) I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che in effetti la Società Mezzolara in data 18 settembre 2007 inviava all' Ufficio Tesseramenti FIGC richiesta di tesseramento del calciatore di nazionalità francese Eustache Kevin Yoan dichiarando che il giocatore era di nazionalità straniera – comunitaria e che non era mai stato tesserato all' estero, allegando dichiarazione datata 30.8.2007 firmata dallo stesso giocatore nella quale questi dichiarava

di non essere tesserato in alcuna squadra di calcio appartenente a qualsivoglia federazione. Ritenuto che quanto sostenuto a propria difesa dalla Soc. Mezzolara deve essere condiviso da questa Commissione; infatti la stessa Soc. non avendo ricevuto la conferma del tesseramento del calciatore di cui sopra, nei tempi canonici aveva ritenuto, giustamente, il tesseramento del sig. Eustache inefficace senza ulteriori conseguenze del caso, avendo adottato tutte quelle procedure ritenute necessarie per prassi. Per quanto riguarda il calciatore deve ritenersi provata la responsabilità dello stesso, che sottoscrivendo la dichiarazione in lingua francese con la quale affermava la mancata appartenenza a tutte le Federazioni, ha indotto la Società Mezzolara, in totale buona fede ad inoltrare il tesseramento presso gli organi competenti, nonostante lo stesso calciatore sapesse di essere tesserato presso la Federazione francese.

**3) il dispositivo**

Per tali motivi, rigetta il deferimento e proscioglie il sig. Sergio Benetti e la Soc. Mezzolara ASD da ogni addebito loro mosso.

Infligge al calciatore Eustache Kevin Yoan la squalifica per mesi 6 (sei).

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 9 ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete